

Spett.le società
Amm.ne del Personale

Assago, 12 Gennaio 2022

Nota INL N. 29/2022: prime istruzioni per la nuova comunicazione del lavoro autonomo occasionale

Facciamo seguito alla nostra circolare del 28 dicembre 2021 nella quale è stata illustrata la novità introdotta dalla Legge n. 218/2021 consistente nel nuovo obbligo preventivo, in capo ai committenti, di comunicare, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, per segnalarvi che, lo stesso Ispettorato, con Nota n. 29 del 11 gennaio 2022, ha fornito le prime istruzioni operative relative a tale adempimento.

Nella seguente tabella riepiloghiamo le istruzioni fornite dall'INL.

| | |
|----------------------------------|--|
| SOGGETTI INTERESSATI | <p>Committenti che operano in qualità di imprenditori e i lavoratori autonomi occasionali ai sensi dell'art. 2222 cc.</p> <p>Restano invece esclusi: le cococo, le prestazioni di lavoro occasionale, le professioni intellettuali ed in generale le attività esercitate in regime IVA e i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.</p> |
| TEMPISTICHE | <p>Per i rapporti di lavoro intercorrenti dopo l'11 gennaio 2022, la comunicazione deve essere preventiva.</p> <p>L'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota. <u>Per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022</u>, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata <u>entro il 18 gennaio p.v.</u> .</p> |
| MODALITÀ DI COMUNICAZIONE | <p>A regime, la comunicazione deve essere inviata tramite Sms o posta elettronica ovvero con le modalità operative già previste per le comunicazioni dei lavoratori intermittenti, all'ITL competente per territorio (ove si svolge la prestazione lavorativa).</p> |

| | |
|---|--|
| | Nelle more di aggiornamento dei sistemi del Ministero del lavoro, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail (non pec) agli specifici indirizzi di posta elettronica messi a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale (Vedasi all. 1). |
| CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE | La comunicazione dovrà contenere: i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la sintetica descrizione dell'attività, la data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese) e l'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico. |
| ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE | Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono essere considerati un'omissione della comunicazione. |
| REGIME SANZIONATORIO | La violazione dell'obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida. Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova. |

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)

Consulenti/(EM)

Allegato 1 – indirizzi email ITL

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it

Segue - Allegato 1 – indirizzi email ITL

ITL.Piacenza.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Potenza-Matera.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Prato-Pistoia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.ReggioCalabria.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Rimini.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Roma.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Salerno.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Sassari.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Savona.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Siena.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Sondrio.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Taranto.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Teramo.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Terni-Rieti.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Torino.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Treviso.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Trieste-Gorizia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Udine-Pordenone.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Varese.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Venezia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Verona.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.ViboValentia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Vicenza.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Viterbo.occasionalni@ispettorato.gov.it
